



Il DPR 254 del 2003 disciplina la gestione dei rifiuti sanitari che, per la loro specificità, devono essere gestiti in modo differente rispetto ai rifiuti pericolosi “comuni”.

Prima di tutto occorre identificare con precisione quali sono i rifiuti sanitari, ovvero:

Qualsiasi materiale contaminato da:

- colture e scorte di agenti infettivi provenienti dai laboratori
- rifiuti provenienti da chirurgia o autopsie su pazienti con malattie infettive
- rifiuti provenienti da pazienti ricoverati in reparti di isolamento
- rifiuti venuti in contatto con pazienti infetti sottoposti a dialisi
- animali da laboratorio infettati
- altri oggetti venuti a contatto con persone o animali infetti

Carcasse di animali utilizzati per la sperimentazione o altri fini scientifici Nessuno di questi rifiuti sanitari deve essere scaricato in fognatura o gettato tra i rifiuti urbani, al fine di evitare la propagazione di possibili infezioni in soggetti suscettibili.

Gli articoli 8 e 10 del DPR n. 254 regolano rispettivamente il “Deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” e lo “Smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”.

L’art. 8, in particolare, recita come segue: *“il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo» e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti», contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta*

«Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo»

I rifiuti sanitari pericolosi, come già anticipato precedentemente, non possono essere smaltiti insieme agli altri rifiuti. L'art. 10 infatti prevede che:

- 1. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati** ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con le modalità di cui ai commi 2 e 3.
2. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo che presentano anche altre caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 22 del 1997, devono essere smaltiti solo in impianti per rifiuti pericolosi.
3. I rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo possono essere smaltiti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modificazioni:
 1. in impianti di incenerimento di rifiuti urbani e in impianti di incenerimento di rifiuti speciali. Essi sono introdotti direttamente nel forno, senza prima essere mescolati con altre categorie di rifiuti. Alla bocca del forno è ammesso il caricamento contemporaneo con altre categorie di rifiuti;
 2. in impianti di incenerimento dedicati.
4. Le operazioni di caricamento dei rifiuti al forno devono avvenire senza manipolazione diretta dei rifiuti. Per manipolazione diretta si intende un'operazione che generi per gli operatori un rischio infettivo.

Appare dunque evidente dalla norma come sia necessario dotarsi di tutti gli strumenti necessari per un trattamento ed un trasporto in piena sicurezza dei rifiuti sanitari.